



**FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO**

**Seminario
LA RESPONSABILITA' DELL'INGEGNERE**

Martedì 10 Maggio 2011

**POSSIBILI IMPLICAZIONI PENALI NELLA
PROFESSIONE**

AVV. RAFFAELE BERGAGLIO
Studio Legale Avv. Paolo Della Sala e Associati
Via Cosimo Del Fante, 13 - 20122 MILANO
tel. 02 32165932 - fax 02 32165933
bergaglio@dellasala.it
www.dellasala.it

1. PREMESSA

L'operato di qualsiasi figura professionale è suscettibile di essere valutato dall'autorità giudiziaria sotto il profilo della responsabilità, ivi compresa quella penale. Non si sottrae a questo principio, che con sempre maggiore vigore si va affermando nella pratica forense, la figura dell'ingegnere, sia esso un libero professionista o un dipendente (privato o pubblico), nei vari ruoli che esso può ricoprire: progettista, direttore dei lavori, collaudatore, responsabile di uffici tecnici di pubbliche amministrazioni, destinatario di deleghe o incarichi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori, soggetto abilitato al rilascio di certificazioni, ecc..

2. BREVI CENNI SULLA STRUTTURA DELL'ILLECITO PENALE

Il **fatto illecito** può essere civile, amministrativo e/o **penale**. Quando un illecito assume natura di illecito penale si chiama **'reato'**. L'espressione comunemente usata dai media **'reato penale'** è pertanto una inutile ridondanza. I reati sono illeciti di particolare gravità che la legge ha inteso punire con una sanzione penale, proprio in ragione del tipo di offesa che essi recano.

I reati si dividono in **delitti** e **contravvenzioni**. I primi sono reati più gravi delle seconde. L'unico criterio per distinguere i delitti dalle contravvenzioni consiste nel trattamento sanzionatorio. Quando un reato è punito con ergastolo, reclusione e/o multa, vuol dire che è un delitto. Un reato punito con arresto **e/o** ammenda è una contravvenzione. Le contravvenzioni, di fatto, vengono punite assai raramente con la pena dell'arresto, poiché, solitamente, anche quest'ultima viene convertita in pena pecuniaria. Tuttavia la norma, che è generale ed astratta, può prevedere la comminazione della pena pecuniaria in via **alternativa** a quella detentiva oppure in via **congiunta**. Quest'ultimo elemento distintivo è molto importante per quanto riguarda le **conseguenze** del reato. Infatti da esso dipende la possibilità di estinguere la contravvenzione (che è pur sempre un reato), con il pagamento di una oblazione, ossia una somma di denaro, in virtù della quale, non verrà iscritta alcuna annotazione e non resterà alcun precedente sul **certificato del casellario giudiziale** (artt. 162 e 162-bis Cp). Nello specifico, se una contravvenzione è punita con la sola ammenda o in via alternativa (il legislatore usa la lettera 'o', es: ammenda o arresto) con l'arresto, il reato è oblabile. Se la pena prevista dalla contravvenzione è congiunta (il legislatore utilizza la lettera 'e', es: ammenda e arresto), il reato non è oblabile.

In linea generale, molti dei reati in cui un ingegnere potrebbe incorrere durante l'esercizio della propria professione, sono di natura contravvenzionale, quindi meno gravi. Nondimeno, occorre fare attenzione proprio in ordine alle **conseguenze** che anche un reato meno grave può comportare, per esempio l'iscrizione sul casellario giudiziario, sicché bisogna sempre improntare le proprie azioni secondo canoni di massima diligenza, prudenza e perizia. Inoltre, talvolta, ad un reato meno grave è connesso un reato di maggiore gravità, annoverato tra i delitti.

Facendo alcuni brevi cenni sulla struttura del reato analiticamente considerato possiamo distinguere:

l'elemento oggettivo: condotta (attiva o omissiva), nesso causale ed evento. Secondo l'art. 40 cpv. Cp, non impedire un evento che si l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo; nella maggior parte dei casi, nel Vostro campo, è proprio l'omissione colposa ad essere punita. In ogni caso, perché un reato sussista, occorre che vi sia un nesso causale tra la vostra condotta e l'evento verificatosi. Occorre però ricordarsi che non parliamo solo di eventi verificatisi in senso naturalistico, perché esistono anche reati di mero pericolo che possono interessare la stra professione.

l'elemento soggettivo: dolo, colpa (posizione di garanzia), responsabilità oggettiva e preterintenzionale;

secondo il codice penale il reato è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, risultato dell'azione od omissione, è previsto e voluto dal soggetto;

il reato è **colposo** quando l'evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;

il reato è **preterintenzionale** quando dall'azione od omissione deriva un evento più grave di quello voluto.

si è detto e scritto molto della **responsabilità oggettiva**. Concerne, secondo la legge, quei rari casi in cui l'evento è posto 'altrimenti' (vale a dire, oggettivamente) a carico del soggetto. Vuol dire imputare oggettivamente un evento a qualcuno, incolpandolo di averlo causato, indipendentemente da un qualsiasi suo coinvolgimento psicologico (doloso o colposo): è accaduto qualcosa e ne risponde Tizio, anche se la sua condotta non è connotata da alcuna volontà ed alcuna leggerezza o disattenzione, quindi indipendentemente dal dolo o dalla colpa. **In diritto penale, in virtù di principi costituzionali ben saldi, la responsabilità oggettiva non dovrebbe esistere.** Un situazione di questo tipo si pone ai confini del sistema, perché secondo l'art. 27 Cost., "la responsabilità penale è personale", sicché qualsiasi fatto di reato, per essere considerato tale, deve essere ricollegabile soggettivamente a titolo di dolo o di colpa al suo autore.

Al contrario, **nel diritto civile**, ove questo principio costituzionale non vale, **la responsabilità oggettiva esiste**, ma non bisogna fare confusione. Qui parliamo solo di risarcimento del danno, quale conseguenza della responsabilità civile. Per la giurisprudenza civile, anche a fronte di un comportamento del tutto imprudente di un lavoratore, il datore di lavoro ne risponde perché avrebbe dovuto vigilare perché ciò non accadesse.

Tornando al **diritto penale**, questo tipo di ragionamento non dovrebbe esistere. Ciò nonostante, la giurisprudenza diceva che le norme sulla prevenzione degli infortuni sono finalizzate alla tutela dell'incolumità fisica

del lavoratore, sicché anche qualora questi commetta negligenze gravissime, purché sia nell'ambito delle mansioni che gli erano state affidate, ne risponde il datore. Con il passare degli anni, questo indirizzo si è un poco attenuato, tuttavia assistiamo ancora pronunce che si avvicinano molto alla responsabilità oggettiva. Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità per esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento solo quando il comportamento del lavoratore e le conseguenze che ne discendono presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute (Cass. Pen. 23.03.2007, n. 21587).

Spesso accade, specie nel Vostro lavoro, che un reato venga ascritto ad un soggetto che ricopre una **posizione di garanzia**. Tuttavia responsabilità oggettiva e posizione di garanzia, ancorché oggetto di frequente fraintendimento, sono due fenomeni diversi. La posizione di garanzia è quella ricoperta da colui (ad un ingegnere può accadere spesso) il quale, in virtù della stessa posizione che ricopre, ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso o anche solo pericoloso, che potrebbe ipoteticamente verificarsi, ai sensi dell'art. 40, cpv. Cp.. Si pensi, ad esempio, al legale rappresentante di un ramo d'azienda, al responsabile della sicurezza aziendale, al direttore dei lavori, al responsabile per la sicurezza dei lavori, al coordinatore per la sicurezza per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori. Secondo i principi del diritto penale, per poter incolpare qualcuno, l'evento dannoso o pericoloso, deve essere concretamente **prevedibile** e, come tale, **evitabile**, pertanto non dovrebbe essere addebitato affatto oggettivamente, bensì per imprudenza, negligenza, imperizia o violazione di regole di condotta specifiche. *"In tema di reato colposo, quando si verta in ipotesi di responsabilità omissiva, l'addebito può essere formalizzato a carico del titolare della posizione di garanzia, ossia del soggetto gravato dell'obbligo di impedire l'evento ex art. 40, comma 2, c.p., ma **non basandosi tale addebito solo sulla posizione di garanzia, perché la responsabilità presuppone pur sempre la presenza di una condotta concretamente colposa, dotata di un ruolo eziologico nella spiegazione dell'evento lesivo. In altri termini, la posizione di garanzia non implica automaticamente la responsabilità colpevole, quando manchi la prova che il soggetto abbia violato una specifica regola cautelare che avrebbe agito su un evento prevedibile ed evitabile"***. (Cass.Pen. IV, 23/9/2009, n. 42496). In tema di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, occorre accertare, con valutazione "ex ante", la prevedibilità dell'evento, giacché non può essere addebitato all'agente modello (l'homo ejusdem professionis et condicionis) di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva (Cass. Pen. 17.5.2006 n. 4675). Ciò nonostante, ancora oggi, a volte, colui che ricopre una posizione di garanzia, si vede addebitare pressoché oggettivamente un'evento, in virtù della sola posizione che ricopre. Capitava e talora capita ancora che, al soggetto che ricopre una

posizione di garanzia, venga addebitato un evento dannoso o pericoloso a titolo di colpa, anche in ipotesi in cui la colpa, giuridicamente intesa, è talmente poco percepibile da essere quasi impercettibile, sì da sfociare quasi nella denegata responsabilità oggettiva. Come ha infatti recentemente sottolineato la Corte di Cassazione *"nel campo della sicurezza sul lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento"* (Cass. Pen. Sez. IV n.13763, 10 febbraio 2011).

Occupandoci dei vari reati, tra breve, vedremo molteplici esempi di posizione di garanzia che, ripeto, non costituiscono ipotesi di responsabilità oggettiva, ma sono soggetti sui quali un addebito a titolo di colpa, talora ai confini con la responsabilità oggettiva, potrebbe essere mosso.

Soggetto attivo e passivo del reato. Il primo è l'autore del reato, ovvero colui al quale il reato viene addebitato dalla Pubblico Ministero. Alla fine del processo penale, se sarà condannato con sentenza irrevocabile, potremo considerarlo il colpevole. Il secondo è colui che ha subito il reato, ovvero sia la persona offesa o vittima del reato. Spesso assistiamo ad una pluralità di soggetti attivi (o correi), cosa assai ricorrente nella costruzione di opere di notevoli dimensioni o in organizzazioni complesse, connotate al proprio interno dalla presenza di diverse funzioni e mansioni. Altrettanto spesso anche i soggetti passivi sono più di uno. Nei reati dolosi, quando gli autori del reato sono più di uno, si parla di **concorso di persone** nel reato (autori concorrenti). Nei reati colposi, quando gli autori del reato ipotizzato sono più di uno si parla di **cooperazione colposa** o di **condotte colpose indipendenti** che congiuntamente hanno cagionato l'evento. *"Se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la concorrente responsabilità del capo cantiere per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, ancorché risultasse essere stato nominato anche un direttore dei lavori responsabile per la sicurezza)".* (Cass. Pen., sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 8593; D.T.; nello stesso senso v.: CED Cass. Pen. 2008, 238936; Cass. Pen. 2009, 1 195; In senso conforme: Cass. pen. n. 46515 del 2004, Cass. pen. n. 4793 del 1991; Cass. Pen. Sez. IV, 19 maggio 2004, Fracasso, in *C.E.D. Cass.*, n. 230398; Sez. IV, 6 dicembre 1990, Bonetti, *ivi*, n. 191802).

3. SCHEMA DEL PROCEDIMENTO PENALE.

Si rinvia al documento in allegato per una breve sintesi schematica del procedimento penale.

4. IMPLICAZIONI PENALI RELATIVE ALLE CERTIFICAZIONI TECNICHE

4.1 PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

Ormai da anni è in corso una tendenza legislativa volta a ridurre e talvolta ad eliminare l'intervento pubblico di verifica e controllo della pratica edilizia. A questa tendenza, come si diceva in premessa, si è accompagnata una continua responsabilizzazione dei tecnici, i quali si sostituiscono all'organo pubblico nelle varie attività da questo precedentemente svolte, fattore che ha comportato la maggiore esposizione del professionista a rischi di implicazioni penali direttamente collegate al contenuto delle asseverazioni rilasciate. Per questo motivo è importante che ciascuno abbia piena coscienza delle dichiarazioni e delle certificazioni che sottoscrive a partire dalla propria qualifica soggettiva.

Appare appena il caso di sottolineare che, per il rilascio di numerosi certificati è necessaria la qualifica di "ingegnere": questa è attribuita, secondo l'art. 46 DPR 328/2001 che regola l'accesso ad alcune professioni in seguito alla riforma universitaria, a coloro i quali abbiano **conseguito una laurea** o una laurea specialistica specificatamente indicata, abbiano **superato l'esame di Stato** per l'abilitazione alla professione di ingegnere e siano **iscritti presso un registro unico degli ingegneri** diviso in settori e sezioni di competenza. L'art. 1 della L 25 aprile 1938 n. 897 espressamente prevede che gli ingegneri **non possano esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali** delle rispettive categorie e che per essere iscritto all'albo *"occorre avere superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere (e di quella di architetto) ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento."*

Il comportamento di un soggetto che, in assenza della formale qualifica di ingegnere, si appresti a compiere determinate attestazioni (anche in maniera del tutto veritiera e con un grado di professionalità consono alle esigenze) potrebbe essere valutata alla luce degli artt. 348, c.p. (abusivo esercizio di una professione), che punisce la condotta di colui che compie abusivamente un atto tipico o proprio di una determinata professione¹, e/o dell'art. 498 c.p. (usurpazione di titoli o di onori), disposizione che punisce l'atto di fregiarsi di un titolo o di una qualità non pertinente al soggetto, vale a dire usurpandolo, qualsiasi sia il modo o il mezzo adoperato a tal fine. In tal caso è sufficiente, quindi, che l'agente si faccia conoscere in pubblico o comunque, rapportandosi con i terzi, con attribuzione di titoli o qualità diversi da quelli consentiti.

Occorre tenere in considerazione che il reato ex 348 Cp può verificarsi non solo nel caso del soggetto completamente sprovvisto della qualifica (si

1 Si segnala, in particolare, una recente pronuncia della Corte di cassazione secondo cui *"per integrare il reato di esercizio abusivo della professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione"* (Cass. Sez.VI n. 42790/07: in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio una sentenza con la quale – in considerazione della episodicità della condotta contestata – era stato assolto l'imputato per esercizio arbitrario della professione di ragioniere, sul rilievo che il giudice di merito non aveva verificato la natura della prestazione effettuata dall'imputato e la sua eventuale inquadribilità tra gli atti propri della professione).

pensi a un geometra che esercita la professione di ingegnere), ma può verificarsi anche nel caso di mancanza di particolari qualità formali richieste all'ingegnere stesso per il compimento di determinate opere. Si pensi al caso dell'ingegnere o dell'architetto che operi un collaudo senza essere iscritto all'albo da almeno dieci anni o, in ogni caso, dal tempo previsto per quel determinato collaudo.

Quindi, nel compiere determinate attività, è sempre utile verificare preventivamente i propri requisiti.

4.2. L'INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL TECNICO-CERTIFICATORE

Tendenzialmente, ai fini della legge penale, la qualifica giuridica attribuibile a colui che, debitamente abilitato, rilasci un determinato certificato è quella di **persona privata esercente un servizio di pubblica necessità**, ai sensi dell'art. 359 Cp.

In materia edilizia, affinché non vi fossero dubbi in ordine al Vostro livello di responsabilità, l'art. 29 c. 3 del DPR 380/01 specifica che il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 Cp, sicché, se emette un certificato non rispondente al vero, può essere punito con la pena della reclusione sino ad un anno.

Secondo la giurisprudenza *"il progettista assume la qualità di persona **esercente un servizio di pubblica utilità** anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione"* (Cass. Pen sez III 20 maggio 2010 n. 27699).

Ne consegue, secondo la giurisprudenza, che *"In materia di falso, la **relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (d.i.a.) ha natura di "certificato"**, sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 c.p. (ndr: falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici"* (Cass. Pen., sez. III, 21.10.2008 n. 1818, CED 2008). La stessa cosa si può ritenere per l'allegazione di planimetrie false.

4.3. CENNI SU ALCUNE CERTIFICAZIONI

Vi sono moltissime certificazioni che un ingegnere nell'esercizio delle sue funzioni può essere chiamato a compiere, a seconda della propria specializzazione, sicché noi possiamo accennare solo ad alcune.

Possiamo dire che in genere la responsabilità del tecnico può venire in rilievo tutte le volte in cui l'organo pubblico si limita ad attestare il 'deposito' della dichiarazione, attestazione, asseverazione, certificazione, ecc., lasciando al tecnico di esprimersi sul merito dei contenuti.

Con il ricorso a dichiarazioni come la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività)

o la più recente SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi del DPR n. 380/01 è stato possibile ridurre sensibilmente i tempi di attesa che intercorrono tra il protocollo della pratica edilizia e l'inizio dei lavori (30 gg nel caso si ricorra alla DIA ed al giorno stesso del protocollo della pratica per la SCIA) per alcune tipologie di interventi edilizi minori che non prevedono incremento di volumetria e/o superficie coperta o da realizzare in zone non vincolate. Tuttavia, per quanto riguarda i tecnici del settore, la **DIA**, come è noto, deve essere accompagnata da un **progetto** e da una relazione dettagliata del progettista, che asseveri la **conformità** delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici, ai regolamentari edilizi vigenti, nonché al rispetto delle norme in materia di sicurezza (art. 23 DPR 380/01). L'asseverazione di conformità, unitamente alle planimetrie, hanno valore di certificato. Il tecnico, pertanto, di questa asseverazione che rilascia in ordine alla conformità, ne risponde.

Per quanto riguarda le opere in conglomerato cementizio, all'inizio dei lavori viene presentata allo sportello da parte del costruttore una **denuncia di inizio dei lavori** (art. 65 c. 1, 2 e 3, DPR 380/2001), la quale contiene in allegato opere intellettuali del **progettista** tra cui il progetto, i calcoli statici, le caratteristiche dei materiali, ecc., che hanno natura di certificato.

Entro 60 giorni dalla fine dei lavori, il **direttore dei lavori** presenta allo sportello unico la **relazione di fine lavori** (art. 65 c. 6, DPR 380/2001), in cui attesta e, pertanto, certifica, che i lavori sono avvenuti conformemente al progetto e che i materiali utilizzati sono conformi a quanto dichiarato inizialmente in tema di calcoli e materiali.

La stessa natura di certificato ha il **collaudo**. Il collaudatore deve essere un professionista che non sia intervenuto in nessun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, è chiamato ad attestare oppure no la conformità dell'opera al progetto iniziale. Il collaudatore può rifare i calcoli contenuti nel progetto se lo ritiene necessario, nonostante non vi sia un obbligo legale di ricalcolo. È una valutazione molto delicata e non è un caso che la legge richieda almeno dieci anni di iscrizione all'albo degli ingegneri per poter esercitare un collaudo, infatti la giurisprudenza è particolarmente severa circa la responsabilità di queste figure, escludendo quanto più è possibile l'esenzione di responsabilità in caso di progetto presentante calcoli sbagliati. Siccome il collaudatore, all'esito della sua prova, redige un certificato di collaudo, in caso di certificazione che dovesse risultare non veritiera, si prospettano i medesimi problemi di falsità in certificati.

Dopo 15 giorni dalla certificazione di fine lavori è necessario richiedere il certificato di **agibilità** dell'opera al comune ai sensi dell'art. 25 c 1 DPR 380/01. Questa richiesta deve essere accompagnata da una serie di documenti tra cui la **dichiarazione di conformità degli impianti** installati a determinati parametri. Si tratta di un documento redatto dalle imprese appaltatrici che è spesso corredato da una serie di certificazioni in cui il tecnico spiega e spesso riporta graficamente la struttura e il funzionamento dei singoli impianti accertandone la conformità di questi alla propria descrizione.

Esistono poi tutte le certificazioni che vengono effettuate a lavori ultimati o addirittura a distanza di anni dal completamento dei lavori. Tra queste, a

scopo esemplificativo si possono annoverare tra queste la **certificazione energetica** e la **certificazione acustica**. La certificazione energetica, introdotta dal DM 11 marzo 2008, recentemente modificato dal DM 26 gennaio 2010. La certificazione acustica diventerà obbligatoria a partire dal prossimo autunno in ottemperanza della norma UNI 11367. Chiunque vorrà vendere un'immobile (che non sia di tipo agricolo, artigianale o industriale, per i quali valgono altre regole), dovrà dotarsi di questi certificati. Mentre il certificato energetico è redatto sulla base di calcoli, il certificato acustico è redatto sulla base di una prova (collaudo) effettuata in tutti i vani dell'appartamento.

Per determinate tipologie di edifici, soprattutto di natura industriale, sono necessarie una serie di altri certificati relativi all'impatto sonoro, agli scarichi delle acque fognarie, allo smaltimento delle acque di lavamento.

4.4. POSSIBILI CONSEGUENZE

Tutti questi documenti hanno natura di certificato. *"In materia di falso, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (d.i.a.) ha natura di "certificato", sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 c.p. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici"* (Cass. Pen., sez. III, 21.10.2008 n. 1818, CED 2008). La stessa cosa talvolta si ritiene per l'allegazione di planimetrie false.

Pertanto commette il reato di **falsità ideologica in certificati**, colui che nell'esercizio di questa funzione di pubblica necessità, attesti dolosamente caratteristiche non corrispondenti al vero.

Con l'apposita **aggravante** se il certificato è stato emesso a **scopo di lucro** (art. 481, comma 2).

Inoltre, talvolta vi sono da considerare **eventuali conseguenze ulteriori** al certificato stesso:

Alcune certificazioni, come quella energetica, spesso sono poste a fondamento di una richiesta del privato per ottenere eventuali **sgravi fiscali** che l'amministrazione pubblica concede sulla base della certificazione medesima (nel caso della certificazione energetica vi è una detrazione sul reddito IRPEF del 55% sulle spese sostenute). Pur in assenza di giurisprudenza a riguardo (anche a causa della breve vigenza delle normative in esame), in caso di attestazione mendace delle caratteristiche richieste dalla legge per il conseguimento delle agevolazioni fiscali appare configurabile, quanto meno in astratto, il concorso materiale del soggetto certificatore nel reato di **"truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"** ai sensi dell'art. 640-bis Cp commesso da colui che si giova della certificazione. Questo reato infatti, commesso dal privato, potrebbe essere astrattamente addebitato anche al professionista per effetto della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 110 Cp.

Nel caso di particolari certificazioni in materia **ambientale**, il rischio, in astratto, è quello di concorrere in reati di natura ambientale contenuti nel codice penale (p. es. art. 452 Cp).

Tutti i reati sopra descritti hanno natura **dolosa**. In questo caso è sufficiente che si configuri il dolo generico, che consiste nella rappresentazione da parte dell'agente di tutti gli elementi del fatto tipico, senza necessità di ulteriori finalità collaterali. Ciò che rileva è quindi che il soggetto che firma la falsa attestazione sia cosciente che i dati da essa riportati siano in tutto o in parte falsi e, nonostante questo, ne attesti la veridicità.

Questi reati non sono punibili a titolo di mera colpa.

Tuttavia **non è sempre facile difendersi invocando la mera colpa** ed asserendo 'mi sono negligenemente sbagliato, chiedo scusa'.

Infatti, bisogna fare attenzione poiché talora il confine tra il dolo e la colpa può divenire molto effimero. Senza entrare nei dettagli tecnici in questa sede, talvolta potrebbe risultare semplicemente poco credibile un errore commesso da un professionista, dotato di tutta la strumentazione idonea, nel compiere la certificazione. Pertanto, il sol fatto di essere un esperto del settore, potrebbe essere non già la prova del dolo, ma quanto meno un elemento alquanto sintomatico della sua sussistenza.

Un'altra caratteristica dei reati di falsità ideologica è la configurazione dei medesimi come reati di pericolo: in questo caso la protezione del bene giuridico è anticipata, non essendo necessario il verificarsi del danno al bene in questione. Bisogna sottolineare che nei reati in questione il bene giuridico protetto è la pubblica fede e non la corretta progettazione di un palazzo o l'integrità fisica dei suoi utenti: il legislatore quindi intende tutelare la fiducia che la generalità dei consociati ripone nella genuinità degli atti pubblici, non l'affidamento dell'immediato destinatario dell'atto (Cass Sez U n. 7299/84). La conseguenza di tale affermazione è quindi che il reato viene integrato anche quando il diretto destinatario dell'atto sia a conoscenza della falsità (o se ne possa facilmente accorgere) o addirittura concorra alla stessa.

5. REATI IN AMBITO URBANISTICO-EDILIZIO E AMBIENTALE

5.1. REATI CONCERNENTI ABUSI URBANISTICO-EDILIZI: Art. 44 DPR 380/01 (Testo Unico per l'Edilizia)

Alcune sanzioni penali fra le più ricorrenti sono contenute nell'art. 44 del DPR 380/01, fermo restando che, nel contesto edilizio, vi sono altri reati (anche molto più gravi) non prettamente edilizi, in cui è possibile incorrere. All'art. 44 sono previsti sia reati comuni, commissibili da chiunque e, a maggior ragione, dalle figure previste dall'art. 29, come il direttore dei lavori o il progettista che, pertanto, possono riguardare anche un ingegnere. Essi sono addebitabili ad un soggetto, purché risulti un suo contributo soggettivo

all'edificazione oggettivamente abusiva.

L'art. 44 DPR 380/2001, intitolato "**Sanzioni penali**" recita:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'**inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo**, in quanto applicabili, **nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire**;

b) l'arresto fino a due anni **e** l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di **esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione** degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni **e** l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di **lottizzazione abusiva di terreni** a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di **interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso**.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.

I reati descritti alle lettere a), b) e c) sopra indicate, sono contravvenzioni, quindi, reati meno gravi dei delitti. Tuttavia, mentre la fattispecie di cui alla lettera a) è estinguibile mediante il pagamento di una semplice oblazione, lo stesso non vale per le contravvenzioni descritte nelle lettere b) e c), in quanto, in astratto, la pena pecuniaria prevista dalla norma, è congiunta (e non alternativa) a quella detentiva, nonostante quest'ultima sia a propria volta ancora suscettibile di essere convertita in pena pecuniaria.

La fattispecie contenuta nella **lettera a)** dell'art. 44 è una cd. norma penale 'in bianco' in quanto rinvia altrove per la determinazione del precetto. I contorni della condotta integrativa di questo reato non sono quindi chiarissimi e, purtroppo, bisogna fare riferimento all'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale. L'inosservanza delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire si verifica nel caso di 'difformità parziale' anche perché la 'difformità totale' costituisce la più grave ipotesi di cui alla lettera b). Si ha difformità parziale quando l'opera eseguita è difforme dal progetto approvato, ma, oltre a conservare la stessa entità e struttura essenziale, presenti modifiche non sostanziali, limitate a particolari secondari, che non incidano sul complesso dell'opera, sulla volumetria, sulla funzione, sulla destinazione. Quanto alla casistica non integrano questo reato violazioni civilistiche come distanze legali, servitù, ecc. Si è ritenuto che integrino questo reato la mancata osservanza del regolamento edilizio che imponga di provvedere alla manutenzione straordinaria degli stabili; l'omessa recinzione e del cantiere e l'omessa segnalazione dei lavori edili; siccome la norma parla anche di 'strumenti urbanistici' anche la coltivazione di una cava in una zona non consentita dal piano regolatore è stata ricondotta a questa fattispecie; parimenti la localizzazione leggermente diversa di un fabbricato; perimetri e volumetrie leggermente diverse

rispetto a quelle assentite; altezza del colmo del tetto superiore a quella prevista da progetto; spostamento di una scala e sua sostituzione con scala normale anziché a chiocciola; molti interventi in 'variazione essenziale' al progetto (art. 32) sono da ricondurre a questa fattispecie, altre alla più grave ipotesi di cui alla lettera b); mutamenti di destinazione d'uso non consentiti dalla normativa di zona.

La contravvenzione, non obblabile di cui alla **lettera b)** è meglio delineata. È punita, ovviamente, l'esecuzione di lavori in assenza di permesso, necessario per tutti gli interventi descritti dall'art. 10 (che va letto in relazione alle definizioni contenute nell'art. 3) e per altri indicati dalla normativa regionale. I problemi maggiori, per l'esecuzione di lavori senza permesso, riguardano il concetto stesso di 'costruzione' per la quale è necessario il permesso di costruire. Secondo la Cassazione vi rientrano tutti quei manufatti che, comportando un trasformazione urbanistica del territorio comunale alterano lo stato dei luoghi, sempre che non abbiano carattere di assoluta precarietà e siano, pertanto, destinati a durare nel tempo. Così non sono stati ritenuti precari e, pertanto, integrativi di questo reato, la realizzazione di ricoveri attrezzi, chioschi, strutture in pilastri coperte da pannelli ondulati, pontili galleggianti, alcuni carrozzoni prefabbricati, la creazione di balconi, box, cabine balneari, campi sportivi, concimaie, serre, aperture di finestre, invasi, ecc.

Costituisce 'difformità totale' quando si tratta di opere che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero la realizzazioni di volumi sensibilmente superiori rispetto a quelli indicati. Secondo la giurisprudenza si versa nella totale difformità quando, per esempio, si realizza un capannone con materiali diversi da quelli autorizzati (muri in laterizio piuttosto che in metallo); costruzione di vano mediante chiusura di terrazzi; costruzione localizzata in luogo sensibilmente diverso da quello dichiarato; alcuni interventi in 'variazione essenziale'.

La lottizzazione abusiva, di cui alla **lett. c)** è descritta dall'art. 30. Si può avere mediante trasformazione urbanistica di terreni in violazione degli strumenti urbanistici, sia dal punto di vista materiale che quando la trasformazione avvenga per via negoziale, attraverso la vendita di terreni con chiaro intento lottizzatorio. Sotto questo primo profilo, questo reato può interessare un ingegnere difficilmente. *"Sussiste la responsabilità a titolo di **concorso** nel reato di lottizzazione abusiva **del tecnico comunale che, in funzione di capo della ripartizione edilizia privata, abbia apposto il visto sulle licenze edilizie, in quanto detta condotta, conferendo una valutazione positiva all'operato dei funzionari preposti, si inserisce con efficacia eziologica nella determinazione dell'evento lesivo, costituendo una tappa necessaria nell'iter procedimentale"***. (Cass. Pen., sez. III, 14 giugno 2002, n. 30141; Drago; Cass. pen. 2003, 2430 (s.m.)).

Con riferimento alla lett. c) dell'art. 44, i profili di maggiore rischio per un ingegnere, riguardano invece eventuali interventi eseguiti in zone sottoposte a vincolo ambientale di vario genere, di cui si dirà tra breve.

Il problema, in materia edilizia, specie per coloro i quali esercitano la libera professione, si pone perché ogni professionista, tendenzialmente, fa di tutto per andare incontro alle esigenze del cliente, senza contare che da questi egli viene remunerato (per es. come progettista o direttore dei lavori). Tuttavia esiste un limite, oltre il quale non si può andare, sicché quando lo si valica, si rischia di commettere degli illeciti e, a volte, addirittura dei reati.

Anche agli avvocati a volte vengono chiesti consigli e suggerimenti che non possono o non dovrebbero essere forniti, diversamente si finirebbe per dare un contributo soggettivo-professionale in un reato, magari quali concorrenti esterni nel delitto commesso dal cliente.

Le sanzioni previste dall'art. 44 possono diventare rilevanti anche per un ingegnere, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 29 del medesimo DPR 380/2001, laddove un ingegnere assuma la qualifica di direttore dei lavori o di progettista.

L'art. 29 DPR 380/01 è intitolato: "Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del **direttore dei lavori**, nonché anche del **progettista** per le opere subordinate a denuncia di inizio attività".

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al **direttore dei lavori**, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
- 2. Il **direttore dei lavori** non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il **progettista** assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Il progettista

E' colui che redige un progetto tecnico o architettonico. Generalmente si occupa dell'analisi e della definizione delle specifiche tecniche di progetto in accordo con il cliente, compatibilmente alle normative di settore, partendo (a seconda dalle competenze) dagli studi di fattibilità e dalle analisi dimensionali fino alla progettazione di tutte le strutture, ivi comprese quelle in conglomerato cementizio (di vario tipo), alle analisi strutturali. E' la figura che, con la propria relazione, attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti

urbanistici.

Secondo la giurisprudenza, *"In tema di reati edilizi, è configurabile la responsabilità del **progettista** in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività **accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista**, in quanto **l'attestazione del progettista di "conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti" comporta l'esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza anche nel corso dell'esecuzione dei lavori"** (Cassazione penale, sez. III, 09 maggio 2008, n. 28267; P. CED Cass. Pen. 2008, 240821; Cass. Pen. 2009, 6 2613. Vedi anche: Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2006 n. 10962, Cass. pen. n. 8420 del 2003).*

*"Le opere eseguite dai comuni necessitano di concessione edilizia, giacché la speciale procedura di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 616/77 si applica solo agli interventi dello Stato e non a quelli di altri enti pubblici territoriali, mentre l'art. 8 comma 13 del d.l. n. 193/95, riprodotto in quelli successivi, secondo il quale "non sono soggette a concessione edilizia nè a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali" dimostra come una simile espressa previsione non sarebbe stata necessaria se dette opere e solo queste fossero in precedenza affrancate dall'obbligo di richiedere la concessione edilizia. La stessa disposizione stabilisce, poi, una determinata procedura, in cui **il progettista abilitato assume una posizione di garanzia, dovendo attestare la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche, sicché anche l'opera pubblica comunale dovrà essere conforme alla legislazione ed alla strumentazione urbanistica**". (Fattispecie in cui le predette condizioni non esistevano per l'opera in esame che contrastava con la destinazione di zona del p.r.g., secondo quando risulta dalla sentenza del giudice di merito)". (Cassazione penale, sez. III, 07 giugno 1995, n. 8606, Pruneri; Cass. pen. 1997, 2572 (s.m.)).*

La giurisprudenza si era più volte occupata della posizione del direttore dei lavori, per il quale sussiste l'obbligo di vigilare sulla esecuzione delle opere edilizie, con specifici obblighi contenuti nell'art. 29 del DPR n. 380 del 2001 (sul punto v. Cass. Pen., Sez. III, 7.11.2006, n. 38924). La decisione in esame si segnala per la rilettura della posizione del progettista alla luce della introduzione della nuova tipologia di lavori edilizi costituita da quelli effettuabili con denuncia di inizio attività. Infatti in precedenza la giurisprudenza aveva ritenuto che il progettista di un manufatto abusivo non rispondesse del reato di cui al previgente art. 20 l. 28 febbraio 1985, n. 47, neanche a titolo di concorso; ciò sul presupposto della necessaria distinzione della fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente, da quella di direzione dei lavori, così che non poteva configurarsi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l'attività di attuazione dello stesso, soltanto per la quale veniva definita una rilevanza penale. Oggi, però, l'attestazione da

parte del progettista della conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati nonché dell'assenza di contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, sulla cui base può farsi corso alle opere, ha mutato i presupposti e coerentemente porta alla anticipazione della responsabilità, con coinvolgimento del progettista.

Il direttore dei lavori

E' la figura professionale, spesso un ingegnere, scelta dal committente, al fine di seguire l'andamento regolare di uno più cantieri in cui l'appaltatore esegue opere². Riveste la cd. posizione di garanzia di cui abbiamo parlato prima. Questo professionista, partendo da un capitolato tecnico, stabilisce ed organizza i diversi strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori nella maniera più efficiente possibile e può assumere anche competenze di tipo commerciale. Intrattiene i rapporti sia con i soggetti interni al cantiere con con quelli esterni (per es. il progettista). È lui che determina quanto personale serve e lo coordina. E' principalmente lui a dover fare rispettare la sicurezza in cantiere ed a gestire i rischi, come solitamente previsto da contratto.

Secondo la giurisprudenza *"In tema di reati edilizi ed urbanistici, il **direttore dei lavori** è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del DPR 380/01, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica. Annulla senza rinvio, App. Torino, 24 Gennaio 2008"* (Cassazione penale, sez. III, 20 gennaio 2009, n. 14504 S. e altro; CED Cass. Pen. 2009, 243474). Vedi anche: Cass. pen. n. 8407 del 2007, Cass. pen. n. 33469 del 2006, Cass. pen. n. 4328 del 2006, Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2005 n. 34376, Cass. pen. n. 2640 del 2004. In senso conforme: Cass. pen. n. 38924 del 2006, Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2005 n. 22867, Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2004 n. 15283.

Occorre infatti ricordare che il direttore dei lavori, riveste una posizione di garanzia, sicché, ad esempio, *"Il **direttore dei lavori** è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria **posizione di garanzia** da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto"*. (Rigetta, App. Caltanissetta, 26 Settembre 2006; Cassazione penale, sez. IV, 21 febbraio 2008, n. 18445; S. CED Cass. Pen. 2008, 240157).

*"In tema di reati edilizi, il **direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia** circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico, e*

² Talvolta il direttore dei lavori ricopre anche incarichi in materia di sicurezza.

sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia manifestato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le sue direttive erano state disattese o violate: proprio per la sua posizione, pertanto, il direttore dei lavori risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori pur senza formalizzare, o formalizzando in ritardo, le proprie dimissioni". (Cassazione penale, sez. III, 26 aprile 2007, n. 23129; M. e altro; Riv. giur. Edilizia 2007, 6 1722).

"In tema di reati edilizi, e specificamente di lavori di costruzione edilizia in assenza del relativo permesso, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell'illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all'onere di accertare l'intervenuto rilascio del provvedimento abilitante, ma vanno esenti da responsabilità sia in caso di lavori eseguiti in difformità dal titolo, dal momento che la legge ha attribuito espressamente al direttore dei lavori l'obbligo di curare la corrispondenza dell'opera al progetto, sia in caso di mancato rispetto colposo delle norme urbanistiche e di piano, perché dalla responsabilità è esonerato già il direttore dei lavori, che è organo tecnico ben più qualificato" (Cassazione penale, sez. III, 30 novembre 2006, n. 8407 R.B. Cass. Pen. 2008, 1 358).

"Il direttore dei lavori che, senza formalizzare le proprie dimissioni dall'incarico, si disinteressi dell'esecuzione delle opere edilizie realizzate in difformità del provvedimento autorizzatorio, risponde anch'egli del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, stante l'obbligo, gravante sullo stesso, di vigilare sulla esecuzione delle opere". (Cassazione penale, sez. III, 07 novembre 2006, n. 38924 P. Cass. Pen. 2007, 11 4308).

La figura del direttore dei lavori in materia edilizia è stata più volte oggetto di analisi da parte della giurisprudenza, che già in precedenza ne aveva affermato la responsabilità per le violazioni alle disposizioni in materia, commesse in sua assenza, sul presupposto che su questi grava l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere per le quali gli viene affidata la direzione. È noto infatti come il legislatore abbia previsto a suo carico, con l'art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001, una serie di obblighi, sia di comunicazione delle violazioni, sia di rinuncia all'incarico, che la stessa giurisprudenza ha precisato dovere intervenire in modo tempestivo, ovvero non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato, ovvero non appena da parte dello stesso si sia avuta conoscenza che le direttive impartite sono state disattese o violate (in termini Sez. III, 11 maggio 2005, Battistella, in C.E.D. Cass., n. 231945; Sez. III, 10 maggio 2005, Scimone, *ivi*, n. 232475).

Persino *"La violazione dell'obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, configura una ipotesi di reato anche dopo la entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 27, comma 4, e 44 lett. a) del citato d.P.R. n. 380, a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell'esecutore".* (Cassazione penale, sez. III, 07 aprile 2006, n. 16037. B. Cass. Pen. 2007, 6 2615. Si tratta della riaffermazione di un

principio enunciato nella vigenza delle pregresse disposizioni di cui alla l. 28 febbraio 1985 n. 47; in proposito Sez. III, 28 giugno 1994, Gotti, in *C.E.D. Cass.*, n. 200373).

5.2. BREVI CENNI SU ALCUNI REATI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

Sempre nella qualità di progettisti, esistono anche sanzioni di tipo penale in materia di opere d'arte per violazione del **Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs. 42/2004**.

Beni culturali

Per quanto riguarda i beni culturali, qui bisogna fare attenzione non tanto a quei beni il cui valore artistico è evidente (art. 10), quanto a quei beni dichiarati di interesse artistico, storico, archeologico o etnico, dal Ministero dei beni culturali (art. 12-14). Devono essere beni 1) realizzati da oltre 50 anni; 2) il cui autore non deve più essere vivente; 3) devono essere stati dichiarati di interesse culturale dal Ministero.

Per effettuare interventi su questi beni occorrono delle autorizzazioni specifiche da parte del Ministero o della Soprintendenza (art. 21).

Per la violazione di disposizioni in materia di beni culturali si rischia di incorrere nelle contravvenzioni di cui all'art. 169 d.lgs. 42/2004.

Beni paesaggistici

Ci sono poi degli immobili, complessi di immobili, aree, ville, giardini, parchi o punti di veduta panoramici (art. 136) che, in virtù di una "dichiarazione di notevole interesse pubblico" della Regione, possono essere assoggettati alla tutela paesaggistica.

Per effettuare interventi su questi beni occorrono delle autorizzazioni che rilascia la Regione su parere della Soprintendenza (art. 146). Queste autorizzazioni costituiscono il presupposto per ottenere il permesso di costruire, la DIA e quant'altro, ma non si sostituiscono ad esse.

Per la violazione di disposizioni in materia di beni culturali si rischia di incorrere nei reati di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004. Questo reato, per quanto concerne le sanzioni, in parte rinvia alle sanzioni di cui all'art. 44, lett. c) del DPR 380/01 (che sono contravvenzioni) mentre, in altra parte, prevede delle autonome sanzioni (da 1 a 4 anni), per fattispecie che vengono qualificate come delitti.

5.3. ABUSI RELATIVI AD OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E A STRUTTURA METALLICA

Il DPR 380/01, oltre alla prima parte dedicata all'attività edilizia in generale, di cui abbiamo appena visto alcuni reati, prevede una seconda parte intitolata "normativa tecnica per l'edilizia".

L'art. 53 definisce praticamente tutte le opere di conglomerato cementizio

armato: normale, precompresso, a struttura metallica.

Il legislatore, all'art. 64, si esprime in questi termini:

Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

1. **La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica, **deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.**
2. **La costruzione delle opere** di cui all'articolo 53, comma 1, **deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato**, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. **L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato**, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. **Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.**
5. **Il direttore dei lavori e il costruttore**, ciascuno per la parte di sua competenza, **hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto**, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Inoltre, secondo l'art. 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica":

Progettazione, direzione ed esecuzione

La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un **progetto esecutivo redatto da un ingegnere** o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. □ Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.

Art. 3, l. 1086/71:

Responsabilità.

Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Ne deriva che *"In materia di opere in conglomerato cementizio armato, secondo l'esplicita previsione dell'art. 3 l. 5 novembre 1971 n. 1086, il progettista ha "la responsabilità diretta di tutte le strutture dell'opera, comunque realizzate"; pertanto, ove si sia avvalso di collaboratori, egli non si esime da responsabilità delegando ad altri tale compito, su di lui direttamente incombente, senza poi procedere ai necessari e dovuti riscontri e controlli al riguardo, facendo acriticamente propri elaborati e calcoli"*. (Cass. Pen., sez. IV, 27 aprile 1999, n. 7021; Bollettino legisl. tecnica 2000, 183 (s.m.); Giur. bollettino legisl. tecnica 2000, 193 (s.m.)

In questa scia si pongono i recenti fatti verificatisi a l'Aquila per il terremoto e ad oggi in corso di accertamento. Ovviamente là si procede per omicidio colposo e per lesioni colpose; imputazioni che vengono ascritte alle

varie competenze che all'epoca hanno contribuito soggettivamente alla progettazione ed alla realizzazione degli immobili ivi situati, ivi compresi progettisti, direttori dei lavori, ecc.

Esistono inoltre poi una serie di disposizioni previste dall'art. 58 DPR 380/01 per la produzione in serie di manufatti in conglomerato normale precompresso e metallico.

Nel caso si violino le disposizioni dei citati articoli si rischia di incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 71 DPR 380/01, secondo cui:

Lavori abusivi

1. Chiunque commette, **dirige** e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.

Questi reati costituiscono figure del tutto autonome ed indipendenti da quelli relativi ai vari tipi di intervento legati al permesso di costruire, DIA, ecc. Quindi possono essere consumati tutte le volte che si effettuano costruzioni in cemento armato o in metallo, anche in presenza delle autorizzazioni edilizie.

Secondo l'art. 66, il **direttore dei lavori**, nei cantieri in cui vengono effettuati lavori in conglomerato cementizio, deve conservare il progetto e la relazione illustrativa. Se non vi ottempera rischia di incorrere nella contravvenzione prevista dall'art. 73 (Responsabilità del direttore dei lavori), consistente in una ammenda da € 41 ad € 206.

Si tratta di una contravvenzione, punibile con la sola pena pecuniaria e, come tale, suscettibile di essere estinta mediante il pagamento di un'oblazione.

A mente dell'art. 67, tutte le costruzioni in conglomerato cementizio armato devono essere sottoposte a **collaudo** statico, che deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, che ha 60 gg di tempo, dalla comunicazione di fine dei lavori, per effettuarlo. L'ingegnere (o architetto), se ritiene che sia tutto conforme, rilascia questo certificato di collaudo, in forza del quale, viene poi rilasciata l'agibilità.

Il **collaudatore** che non osservi gli obblighi di effettuare questo collaudo entro 60 gg va incontro alle contravvenzioni di cui all'art. 74 (Responsabilità del collaudatore): ammenda da € 51 a € 516.

Trattasi, di una contravvenzione, punibile con la sola pena pecuniaria e, come tale, suscettibile di essere estinta mediante il pagamento di un'oblazione.

5.4. ABUSI EDILIZI IN ZONE SISMICHE

Il rispetto delle norme tecniche per l'edilizia, previste agli artt. 52 ss, non basta più qualora le costruzioni vengano realizzate in zone dichiarate sismiche. In questo caso bisogna ottemperare anche agli adempimenti di cui agli artt. 83

ss del DPR 380/01 ed ai Decreti Ministeriali pertinenti in materia.

In sostanza, gli edifici devono essere progettati e costruiti affinché resistano alle sollecitazioni orizzontali e verticali dei terremoti. Anche le sopraelevazioni e le riparazioni devono rispettare questi criteri.

Quanto alle sanzioni penali, esse, in primo luogo, sono previste dall'art. 95, secondo cui:

Sanzioni penali

Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da € 206 a € 10.329.

Si tratta, all'evidenza, di una contravvenzione, punibile con la sola pena pecuniaria e, come tale, suscettibile di essere estinta mediante il pagamento di un'oblazione.

*"Il reato di cui all'art. 20 L. n. 64 del 1974, potendo essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo di deposito del progetto delle opere realizzate in zona sismica, può essere realizzato dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da **coloro che abbiano esplicitato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge**".* (Dichiara inammissibile, Trib. Sala Consilina, s.d.Sapri, 20 Giugno 2006; Cassazione penale, sez. III, 24 maggio 2007, n. 35387; T. CED Cass. Pen. 2008, 237537).

*"In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità delle contravvenzioni previste dagli artt. 71 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, **è irrilevante la natura dei lavori** (ovvero che si tratti d'interventi di **manutenzione** ordinaria o straordinaria ovvero d'interventi di **nuova costruzione**), in quanto **la violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato presuppone soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica ovvero che comportino l'utilizzo del cemento armato**".* (Rigetta in parte, Trib. Palermo, 15 Gennaio 2008. Cassazione penale, sez. III, 08 ottobre 2008, n. 46081. S. CED Cass. pen. 2008, 241783)

*"In tema di contravvenzioni antisismiche, la disciplina prevista dal Testo Unico dell'edilizia trova applicazione **anche nel caso in cui la costruzione si trovi all'interno di una proprietà privata**, in quanto la disciplina in esame è volta a tutelare dagli effetti delle azioni sismiche la "pubblica incolumità", rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto".* (Annulla senza rinvio, App. Catanzaro, 28 Marzo 2007. Cassazione penale, sez. III, 29 febbraio 2008, n. 14432. M. CED Cass. Pen. 2008, 239664; Vedi anche: Cass. pen. n. 33767 del 2007. □ In senso conforme: Cass. pen. n. 8221 del 1986).

Altri profili di responsabilità sono suscettibili di essere richiamati sotto il profilo della "**Vigilanza** per l'osservanza delle norme tecniche", prevista dall'art. 103 DPR 380/01.

1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, **gli ingegneri** e geometri **degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli**

uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni **sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.**

2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

Esistono inoltre alcuni Decreti Ministeriali che contemplano criteri con cui costruire strade, autostrade, guardrail, ecc.

6. SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO: D.lgs. 81/2008

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 pone una disciplina unitaria e sistematica in tema degli tutela della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro, con rispettivi obblighi e responsabilità.

Il **TITOLO I** è dedicato ai **principi generali**.

Con particolare riferimento alla figura dell'ingegnere ed agli specifici ruoli che lo stesso può assumere in virtù delle proprie competenze, tralasciamo, per ovvie ragioni, il caso in cui questo assuma il ruolo del datore di lavoro o committente (inteso come soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata) in quanto imprenditore ovvero preposto.

Ricordiamoci solo che, sempre più spesso, specie nei grandi gruppi, i vari rami della medesima impresa, sono strutturati in Business Units, ciascuno con un diverso datore di lavoro, a capo, dotato di poteri più o meno autonomi.

In relazione alla possibilità che l'imprenditore-datore o altro soggetto apicale designi un responsabile in materia di sicurezza, occorre prendere in esame l'istituto della **delega di funzioni**. Frutto di elaborazioni giurisprudenziali prima dell'entrata in vigore del TU 81/2008, oggi la delega di funzioni è espressamente disciplinata dall'art. 16, il quale prevede che:

- a) risulti da atto scritto recante data certa;
- b) il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) sia accettata dal delegato per iscritto.

Di fatto, nelle imprese serie, questa delega viene conferita con una procura notarile.

Sempre più spesso, specie nelle grandi aziende, il datore di lavoro, delega buona parte dei suoi obblighi in materia di sicurezza ad un altro soggetto. Di sovente si tratta di un dirigente che, in materia di sicurezza, spesso è un ingegnere, ma può anche non essere un dirigente.

Inoltre, nei grandi impianti industriali, spesso **ogni reparto produttivo, vede a capo un soggetto**, un capo reparto, che è **responsabile dell'attuazione di una serie di protocolli** previsti per garantire la sicurezza. Pensiamo al responsabile della manutenzione o alla funzione di responsabile di una determinata produzione. Si tratta molto spesso di ingeneri.

Se a capo di un determinato ramo d'azienda ci siete Voi, perché avete fatto carriera e la holding vi ha delegato, la figura del 'committente' ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 81/2008 la ricoprite Voi, con tutti gli obblighi che ne derivano in materia d'appalto e relative interferenze. Quindi, in questo caso, una delle principali posizioni di garanzia la ricoprirete Voi. Parimenti, ricoprite una posizione di garanzia, anche quali responsabili della sicurezza o della manutenzione.

Solo due attività il datore non può delegare: la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Se la delega è regolare ed effettiva, al soggetto delegato, per esempio un ingegnere, competono tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, ad esso delegabili.

"La posizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non va confusa con quella di direttore tecnico espressamente delegato alla predisposizione delle misure di sicurezza ed alla vigilanza sulla loro attuazione e dunque assuntore di una posizione di garanzia originaria per il suo ruolo specifico e derivata per la delega conferitagli dal datore di lavoro. Chi si dimette dalla prima può aver conservato la delega alla prevenzione degli infortuni espressamente conferitagli dal datore di lavoro e, quindi, non essere esonerato dalla responsabilità penale". (Cass. Pen., sez. IV, 21.5.2009, n. 23929; S.Z.; Diritto & Giustizia 2009).

"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve allestire le misure di sicurezza idonee. La presenza nel cantiere di un preposto (nella specie, trattavasi del capo squadra), salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri e autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza, non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure di sicurezza in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri". (Cass. Pen., sez. IV, 10.2.2009, n. 20395; Z.; Guida al diritto 2009, 25 81)

"In tema di normativa antinfortunistica, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non può andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza: in tale evenienza, quindi, il datore di lavoro è senz'altro tenuto a intervenire". (Cass. Pen., sez. IV, 10.12.2008, n. 4123; V.; Guida al diritto 2009, 14 75); Dir. relaz. ind. 2009, II 404 (NOTA) nota GIOVANNONE).

Nel d.lgs 81/2008 sono contenute una serie di sanzioni, alcune delle quali riguardano solo il datore di lavoro, altre possono riguardare anche altri soggetti, tra cui il dirigente destinatario di deleghe. Ci si riferisce, per esempio, all'art. 55, c. 5, che punisce con l'arresto o con l'ammenda (è una contravvenzione, obblabile), una serie di violazioni; per es. la mancata consegna del documento di valutazione dei rischi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; mancata informazione sui rischi nell'ambiente di lavoro alle imprese appaltatrici, ecc.

La figura professionale dell'ingegnere potrà essere incaricato dal datore di svolgere il ruolo di **responsabile del servizio di protezione e di prevenzione** [RSPP (art. 31)].

Per tale nomina infatti la legge prevede il possesso di determinati requisiti di idoneità e competenza (art. 32) quali il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Giova rilevare che i laureati nei corsi di laurea specificatamente indicati nel decreto (tra cui a livello esemplificativo, per quanto di interesse, ingegneria civile, informatica, industriale, tecniche della costruzione, scienze dell'architettura) sono esonerati dalla frequenza ai corsi di cui sopra, come espressamente previsto al comma 5 dell'art. 32.

Gli addetti e i responsabili dei servizi devono, quindi, possedere le capacità ed i requisiti professionali, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

I compiti del RSPP (art. 33) consistono:

- a) nell'individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- b) nell'elaborazione, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) nell'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) nel proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) nel partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro personalmente o tramite l'RSPP;
- f) nell'informare i lavoratori.

Tuttavia, anche ai RSPP, una volta designati, possono essere delegati gli obblighi più generali, in materia di sicurezza, con le modalità previste dall'art. 16.

Nell'ambito del d.lgs. 81/2008, al di fuori dell'importante ipotesi di soggetto delegato in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con riferimento ai ruoli che l'ingegnere può ricoprire in virtù delle proprie competenze, viene in rilievo preliminarmente la figura del **progettista**.

L'art. 22 espressamente dispone che i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro

e degli impianti siano chiamati a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione che siano rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. La violazione di questa norma è punita con una contravvenzione prevista dall'art. 57.

Secondo la Cassazione, *"Il progettista dei luoghi di lavoro è destinatario degli obblighi in materia antinfortunistica e dunque, nel compiere le scelte progettuali, deve tenere conto dei principi generali di prevenzione della sicurezza e della salute dei lavoratori. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto il progettista di uno scavo responsabile per la morte dei lavoratori deceduti nella sua esecuzione a causa di uno smottamento del terreno, in quanto lo stesso non aveva svolto le indagini geologiche e geotecniche pure imposte nel caso di specie dalla legge e, conseguentemente, non avendo adeguatamente valutato il rischio di crolli, aveva omesso di prevedere la realizzazione di adeguate protezioni atte a prevenirlo)".* (Rigetta, App. Lecce, 9 giugno 2004. Cassazione penale, sez. IV, 06 febbraio 2009, n. 13866; S. CED Cass. Pen. 2009, 243201; Vedi anche: Cass. pen. n. 112 del 1999).

A fare luogo dal titolo II in avanti, esistono una serie di obblighi a carico di datore di lavoro e dirigenti, che possono riguardare anche la figura dell'ingegnere, qualora questi sia destinatario di deleghe in materia di sicurezza sul lavoro, oltre ad alcune responsabilità per le figure specifiche previste nel titolo IV in materia di cantieri.

Il **TITOLO II** del d.lgs. 81/2008 è dedicato **luoghi di lavoro** (artt. 62 ss). Qui esiste un reato previsti dall'art. 68, sempre di natura contravvenzionale, per il dirigente, specie delegato in materia di sicurezza, per avere consentito lavori in luoghi insalubri, inquinati, non areati, ecc. Anche questo reato è obblabile.

Il **TITOLO III** del d.lgs 81/2008 è dedicato all'uso delle **attrezzature di lavoro** e dei **dispositivi di protezione individuale**. Anche qui, il TU prevede in via alternativa le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda per il datore di lavoro o il dirigente che abbiano messo a disposizione attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza dettati da specifiche disposizioni legislative ed ai requisiti di protezione a tutela di tali rischi (art. 87 TU). Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata salvaguardia di **rischi di natura elettrica**.

Di notevole interesse, per l'ingegneria civile, è il **TITOLO IV** del Testo Unico in materia di sicurezza, relativo alla sicurezza nei cantieri mobili o temporanei, di cui si è parlato prima in relazione ai reati edilizi. Qui, stando al dato legislativo, la figura dell'ingegnere può ricoprire diversi incarichi, tutti costituenti posizioni di garanzia e precisamente:

Responsabile dei Lavori (art. 90): è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti in materia di sicurezza e tutela della salute dal d.lgs. 81/2008. Spesso

accade che il committente non possa o non voglia gestire personalmente gli obblighi in materia di sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione delle opere e che quindi designi un Responsabile dei Lavori. Nei cantieri, nella pratica, a volte accade, che questa figura sia ricoperta dal 'Direttore dei lavori' previsto in materia edilizia, anche se qui la legge circoscrive i suoi compiti alla materia della sicurezza sul lavoro. Il responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi ed alle misure generali di tutela, in particolare: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Il responsabile dei lavori ha pertanto un ruolo molto delicato sia nella fase della progettazione che in quella dell'esecuzione dei lavori. Si tratta, tuttavia, di un ruolo di **alta vigilanza sulla sicurezza** del cantiere, in quanto solitamente egli si avvale di altri soggetti dotati di conoscenze tecniche elevate cui alcuni compiti di vigilanza più pregnanti possono essere subdelegati. Pertanto, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, il Responsabile dei Lavori designa: 1) il coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione; 2) il coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Ha facoltà di sostituire queste figure. Ai sensi dell'art. 93, c. 2, la nomina di questi coordinatori, non esonera il responsabile dei lavori (ed il committente), dalla **verifica che tali figure assolvano agli obblighi che la legge prevede in capo ad essi agli artt. 91 e 92**. Questo non significa, però che a tali obblighi debba adempiervi personalmente.

Secondo il comma 1-bis dell'art. 90, per i lavori pubblici, l'attuazione di quanto appena visto spetta al responsabile del procedimento e al progettista.

Coordinatore per la progettazione (art. 91): incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, è il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera. Questo soggetto: a) **redige il piano di sicurezza e di coordinamento (POS)**, b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92): è il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera. Egli: a) verifica l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, ed il fascicolo di cui sopra in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza la cooperazione ed il coordinamento

delle attività tra i vari datori; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali. Inoltre, è molto importante ricordare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, secondo l'art. 92, lett. e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni in materia di sicurezza (degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1), e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti"; inoltre, secondo l'art. 92 lett. f), egli sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Gli obblighi spettanti a tali soggetti, oltre a quelli generali, sono rispettivamente indicati, in modo dettagliato, agli artt. 90, 91, 92 del TU. In ordine ai compiti di queste tre figure vi segnalo Cass. Pen. Sez.IV, 14.1.2010, n. 1490.

La violazione degli obblighi indicati con riferimento a ciascuna figura sopra descritta comporta le **sanzioni** previste agli artt. 157 (per i responsabili dei lavori) e 158 (per i coordinatori).

In particolare si tratta di contravvenzioni punite con l'arresto o l'ammenda a seconda della gravità delle violazioni poste in essere.

Ciò comporta, salva la procedura amministrativa che segue le prescrizioni impartite dalla Asl, la possibilità di chiedere al giudice di essere ammessi al pagamento di un'oblazione ai fini dell'estinzione del reato (art. 162 bis C.p.). Tale ammissione è valutata discrezionalmente dal parte dell'Autorità giudiziaria che presuppone ad ogni modo l'eliminazione delle conseguenze del reato commesso.

Sempre nell'ambito della disciplina dei cantieri vi sono inoltre specifiche prescrizioni per l'esecuzione dei lavori in quota, per la viabilità nei cantieri, per i lavori di scavi e fondazioni, per la realizzazione di ponteggi in legname, di ponteggi fissi e mobili, nonché per le costruzioni edilizie e demolizioni. Per la violazione di queste disposizioni contenute nel titolo IV, sono previste le contravvenzione di cui agli artt. 157, 158 e 159, che contemplan pene consistenti nell'arresto o nell'ammenda e, pertanto, oblabili.

Si rammenta che in capo a tali figure, incombe una cd. **posizione di garanzia**.

"Il responsabile dei lavori edili è titolare di una posizione di garanzia nei

confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione dei predetti lavori, a nulla rilevando la compresenza di un **"coordinatore della sicurezza in fase di progettazione"** e di un **"coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione"**, a loro volta **titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia**. (La Corte ha anche osservato che l'eventuale carenza di specifiche capacità tecniche del garante - nella specie, si trattava di un agricoltore - non è causa di esonero da responsabilità sotto il profilo soggettivo, ma anzi evidenzia profili di colpa più intensi, poiché, in difetto di competenze "ad hoc", il garante avrebbe dovuto astenersi dall'assumere un compito che quelle competenze richiedeva)". (Rigetta, App. Milano, 22 Febbraio 2007; Cassazione penale, sez. IV, 10 marzo 2009, n. 17634; P. e altro; CED Cass. Pen. 2009, 243996. Vedi anche: Cass. pen. n. 8593 del 2008).

*"In materia di infortuni sul lavoro, il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, nei cantieri temporanei o mobili, deve assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, e ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori, di vigilare sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale **posizione di garanzia**".* (Cassazione penale, sez. IV, 09 luglio 2008, n. 38002; A. Guida al diritto 2008, 45 83 (SOLO MASSIMA); Dir. relaz. ind. 2009, II 408 (NOTA)nota BACCHINI).

*"In materia di sicurezza sul lavoro, il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave e imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 5 d.lg. n. 494 del 1996. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da un crollo verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata riconosciuta la responsabilità del coordinatore per aver omesso di segnalare il riscontrato pericolo al committente e per non aver nella sua imminenza provveduto altresì a ordinare la sospensione dei lavori)".* Rigetta, App. Lecce, 16 Febbraio 2007; Cassazione penale, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 17502; M. CED Cass. Pen. 2008, 239524; Riv. Pen. 2008, 9 888. Vedi anche: Cass. pen. n. 1722 del 2005; In senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 3 aprile 2004 n. 24010.

"In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori - figura introdotta dall'art. 5 d.lg. n. 494 del 1996 in attuazione della direttiva 92/57/Cee sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili - deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia". (Nella fattispecie l'imputato,

coordinatore dei lavori, non aveva impedito una modifica del piano di sicurezza in esito alla quale il crollo del solaio aveva determinato la morte di un operaio). Cassazione penale, sez. IV, 03 aprile 2003, n. 24010; C.; Cass. pen. 2005, 5 1680 (s.m.) (s.m.).

Il **TITOLO V** comprende disposizioni in tema di **segnaletica nei luoghi di lavoro** (artt. 161 ss TU). Datore di lavoro e dirigente sono tenuti a valutare i rischi presenti ed a porre in essere misure segnaletiche che li possano ridurre al minimo, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 165 TU (anche in questo caso arresto o ammenda).

Gli artt. 167 ss, al **TITOLO VI** disciplinano, invece, la **movimentazione manuale dei carichi** ponendo l'obbligo, in capo al datore di lavoro o dirigente, di adottare le misure organizzative necessarie ed i mezzi appropriati per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. La violazione di tali obblighi è sanzionata con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, quindi, con una contravvenzione obblabile.

Il **TITOLO VII** è dedicato alle attività di lavoro che comportano l'**utilizzo di attrezzature munite di videotermini**. In tali circostanze il datore di lavoro è tenuto a valutare la presenza di rischi alla vista, alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale, facendo in modo che i lavoratori siano sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica. La violazione di tali prescrizioni comporta le sanzioni dell'arresto o dell'ammenda previste all'art. 178 TU.

Proseguendo la disamina delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori previste dal d.lgs. 81/2008, il **TITOLO VIII** concerne prescrizioni in tema di **agenti fisici**, con particolare riferimento alla protezione degli stessi contro i rischi di esposizione al rumore, a vibrazioni, a campi elettromagnetici ed a radiazioni ottiche artificiali. In generale il datore di lavoro ed il dirigente valutano tutti i rischi derivanti dall'esposizione in modo da identificare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e prassi. La violazione di tali prescrizioni, anche in questo caso, integra reati contravvenzionali puniti alternativamente con l'arresto o l'ammenda (art. 219 TU) e, perciò, obblabili.

Il **TITOLO IX** comprende disposizioni a tutela della protezione dei **lavoratori che siano esposti a "sostanze pericolose"**.

Si tratta in particolare di agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni e di rischi connessi all'esposizione all'amianto. In questi casi il datore di lavoro è tenuto a valutare la presenza di detti rischi, informare i lavoratori circa la loro consistenza ed adottare le misure necessarie affinché l'utilizzo di tali agenti sia evitato ovvero ridotto al minimo. I lavoratori sono, peraltro, sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica ed iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi l'attività svolta ed il valore dell'esposizione.

La violazione di tali prescrizioni comporta l'applicabilità delle sanzioni previste all'art.262 TU (arresto o ammenda a seconda della gravità della violazione).

In caso di attività lavorativa che comporti l'**esposizione ad agenti biologici**, il **TITOLO X** prevede delle specifiche disposizioni a tutela del rischio derivante dalla stessa. È importante sottolineare l'obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro che intenda svolgere tali attività all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 269), nonché la necessaria valutazione di tali rischi (art. 271) e la sorveglianza sanitaria a cui devono essere sottoposti i lavoratori.

La violazione di tali norme integra le contravvenzioni di cui all'art. 271 TU, anch'esse punite con pena alternativa.

Il **TITOLO XI**, da ultimo, prescrive misure per la **protezione dei lavoratori da atmosfere esplosive**. Il datore di lavoro o il dirigente sono tenuti a valutarne il rischio per i lavoratori ed a strutturare gli ambienti per permettere lo svolgimento dell'attività lavorativa in sicurezza, nonché a coordinarsi con le altre imprese eventualmente presenti nel luogo di lavoro. Nell'assolvere tali obblighi, il datore di lavoro provvede anche ad elaborare un documento sulla protezione contro le esplosioni. Le sanzioni previste per la violazione di tali prescrizioni, anche in questo caso, sono quelle dell'arresto o dell'ammenda (art. 297 TU).

7. CENNI SU ALCUNI REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Il d.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, prevede alcuni reati agli artt. da 255 a 258.

Una delle contestazioni più frequenti è l'**attività di gestione di rifiuti non autorizzata** descritta dall'**art. 256**. La norma punisce la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni. Soggetto attivo del reato è il titolare dell'impresa o il responsabile di enti. Nondimeno, nelle imprese di grandi dimensioni, in virtù del sistema di deleghe solitamente attivato, è possibile che compiti di gestione dei rifiuti vengano delegati ad altri, i quali, se la delega è effettiva, ne risponderanno.

Il reato è ascrivibile anche sotto il profilo della omessa vigilanza di dipendenti che scarichino rifiuti violando la norma.

Se si tratta di rifiuti non pericolosi, la sanzione consiste in una contravvenzione, suscettibile di essere oblata.

Se si tratta di rifiuti pericolosi non è possibile estinguere il reato mediante il pagamento di una semplice sanzione pecuniaria.

Uno dei casi più frequenti è quello dell'abbandono non autorizzato di rifiuti d'impresa edile, provenienti da demolizione e ristrutturazione, anche se occasionale o limitato. Parimenti l'abbandono di pneumatici, batterie, accumulatori e altri beni destinati allo smaltimento o alla rottamazione. Integra

il reato di discarica abusiva l'accumulo ripetuto di rifiuti (anche temporaneo) effettuato non per ricevere una destinazione prevista dalla legge, purché comporti il degrado dell'area interessata. Occorrono quindi due elementi: l'accumulo sistematico ed il degrado dell'area.

L'art. 257 punisce l'inquinamento del suolo, del sottosuolo delle acque con il superamento di determinate soglie. Si tratta di una contravvenzione punita con pena alternativa e pertanto obblabile.

Tuttavia se le sostanze sono pericolose, la contravvenzione diventa a pena congiunta e non è più obblabile.

8. CONNESSIONI CON ALTRI REATI DI MAGGIORE GRAVITA'

E' importante ricordare che a fronte di qualunque violazione concernente qualsivoglia intervento edilizio, anche in ambito di viabilità, ovvero violazioni in materia di sicurezza, vi sono altri reati comuni, ben più gravi di quelli trattati sinora, che possono dipendere, anche solo in parte, dalle violazioni viste prima oppure essere ad esse connesse, onde anche l'ingegnere potrebbe essere chiamato a risponderne.

Cenni sull'omicidio colposo (art. 589 Cp), lesioni colpose (art. 590 cp), disastro colposo (art. 449 Cp).

"La persona addetta alla verifica di regolare funzionamento di un impianto è responsabile degli eventi lesivi che discendano da errori progettuali o di costruzione dell'impianto stesso quando detti errori - di norma imputabili al progettista o al costruttore del bene - appaiono evidenti per l'addetto, in considerazione delle sue competenze tecniche, e lo stesso ometta di segnalarli al proprietario o gestore dell'impianto. (Fattispecie nella quale è stata riconosciuta la responsabilità penale ex art. 589 e 40, comma 2, c.p., del collaudatore di una giostra che aveva omissso di rilevare un'anomalia di costruzione dell'impianto la quale, provocando il distaccamento di una cabina, ha determinato la morte degli occupanti)". (Cassazione penale , sez. IV, 06 dicembre 2001, n. 4699; Stobbia e altro; Riv. Pen. 2002, 480).

"Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligenemente omissso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il direttore e delegato alla sicurezza di uno stabilimento, cui era stato contestato di non avere predisposto o fatto predisporre idonee protezioni al fine di evitare cadute dall'alto degli operai che si recassero sui lucernai dello stabilimento per lavori di manutenzione dei canali di gronda, non potesse invocare a sua discolpa la condotta imprudente del lavoratore)". (Dichiara inammissibile, App. Milano, 6 Luglio 2005; Cassazione penale , sez. IV, 27 marzo 2009, n. 18998; T. e altro; CED Cass.

pen. 2009, 244005)

"In tema di eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, costituisce "insidia" tale da dar luogo a responsabilità, anche penale, dei soggetti che avrebbero avuto l'obbligo di eliminarla, quella costituita dalla presenza di uno scavo non protetto da barriere all'interno di un anello rotatorio aperto al traffico nonostante il mancato completamento dei lavori di realizzazione, in assenza di adeguata segnalazione ed illuminazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, sono stati riconosciuti corresponsabili di omicidio colposo il direttore tecnico dell'impresa incaricata dei lavori, il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento per conto dell'ente pubblico committente, in relazione al decesso di un automobilista il quale, immessosi nella rotatoria e perduto il controllo del veicolo, era finito nello scavo, così riportando lesioni di esito mortale)". (Cassazione penale , sez. IV, 27 aprile 2006, n. 38410; F. e altro; Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 2 119).

"Il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro". (Cassazione penale , sez. IV, 26 novembre 1993; Disca)

"Il riconoscimento di responsabilità in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro presuppone la prova sicura dell'attribuzione di tali funzioni o dell'ingerenza nell'organizzazione del cantiere (fattispecie di annullamento con rinvio della decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto responsabile il direttore dei lavori sulla base della mera qualifica; la Corte ha rilevato che tale qualifica può comportare anche solo compiti di sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto, mentre l'attribuzione della responsabilità per l'infortunio occorso richiede la prova di una diversa estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva degli obblighi di prevenzione degli infortuni)". (Cassazione penale , sez. IV, 25 giugno 1999, n. 12993; Galeotti)

"In materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il committente è corresponsabile con l'appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od omissione. Ciò, avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose. Il margine più o meno ampio di discrezionalità eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati (appaltatore e direttore dei lavori) non esclude di per sé la sua colpa concorrente sotto il profilo eziologico". (Cassazione penale , sez. III, 24 aprile 1992; Togni; Riv. Pen. 1993, 605; Giust. pen. 1993, II, 357 (s.m.))

CENNI SULLE CONTRAVVENZIONI PREVISTE NEGLI ARTT. DA 673 A 677 DEL C.P. .

Gli articoli che vanno dal 673 al 677 del c.p. si collocano nella sezione II, del capo I, del terzo libro del c.p., che disciplina le contravvenzioni concernenti la pubblica incolumità. A tali articoli è stato dedicato un apposito paragrafo intitolato : "*Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni*".

Il primo elemento che accomuna le disposizioni in esame è anzitutto il bene tutelato, che nelle diverse fattispecie viene preso in considerazione al fine di proteggerlo dai differenti attacchi che di volta in volta possono minacciarlo. Il fatto che il bene protetto sia quello dell'incolumità pubblica spiega la circostanza per cui i reati in esame rientrano tutti nella categoria dei reati di pericolo. Infatti a causa della natura e importanza del del bene, sarebbe stato inopportuno, ai fini della punibilità della condotta, richiedere che l'offesa consistesse nella lesione/danno del bene (che si traduce in una distruzione, alterazione in peggio, ecc., del bene giuridico). Si è, quindi, optato per l'inquadramento delle fattispecie nei reati di pericolo, divenendo sufficiente che l'agente, con la sua condotta, crei la probabilità della lesione del bene giuridico.

In secondo luogo si tratta di reati contravvenzionali, il che implica, con riguardo all'elemento soggettivo, che il soggetto può essere punito sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa.

Passando brevemente in rassegna le fattispecie criminose:

- Art. 673. □ Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.

Si sottolinea come in questo caso l'incolumità pubblica sia presa in considerazione sotto il profilo della viabilità

- Art. 674. □ Getto pericoloso di cose.

In relazione a tale articolo sono disciplinate due condotte, l'una consistente nel provocare emissioni di gas , vapori o fumo, l'altra nel gettare o versare cose. È stato sottolineato come le due condotte non costituiscano due ipotesi autonome di reato, ma un unico reato, essendo la prima condotta una *species* del più ampio *genus* rappresentato dalla seconda condotta.

Si sottolinea che nonostante il verbo "gettare" usato dal legislatore il reato è compatibile con la colpa.

- Art. 675. □ Collocamento pericoloso di cose.

Integra l'elemento materiale del reato l'omesso apprestamento, solitamente colposo, di mezzi idonei ad impedire l'evento.

- Art. 676. □ Rovina di edifici o di altre costruzioni.

Di rilievo sembra essere la considerazione per cui si tratta di un reato proprio, in quanto i soggetti attivi dello stesso possono essere esclusivamente il progettista ed il costruttore, ovvero anche coloro che fabbricano o forniscono ai costruttori manufatti organici o elementi prefabbricati, che posti in opera abbiano cagionato, o abbiano concorso a cagionare la rovina della costruzione.

È di norma escluso l'esecutore materiale dei lavori.

- Art. 677. □ Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.

Anche questa norma configura un'ipotesi di reato proprio, potendo la condotta essere integrata dal proprietario del bene o da chi per lui sia obbligato alla conservazione dello stesso. Va fatto un particolare cenno alla sussistenza dell'elemento soggettivo, per il quale è richiesta una volontà libera e cosciente dell'agente, per cui se l'impossibilità di esecuzione dei lavori non dipende neanche da colpa, escludendo la libera volontà dell'agente, il reato non si configura.

Non bisogna dimenticare, infatti, che essendo un reato contravvenzionale, può essere punito anche a titolo di colpa, ma comunque non ci si potrà spingere sino al punto di configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Perciò nell'eventualità in cui l'impossibilità d'esecuzione non possa essere ricondotta nemmeno alla condotta colposa dell'agente, quest'ultimo non potrà essere punito.

Peraltro lo stato d'ignoranza dello stato di pericolo in cui versò l'edificio non rileva ai fini della configurabilità del reato.

Milano, 10 Maggio 2011

avv. Raffaele Bergaglio